

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”), al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, l'associazione denominata “**Associazione per NIA ETS**”, senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre l’“Associazione”).

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo “ETS” solo dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche “RUNTS”).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore, delle seguenti attività di interesse generale:

- **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del Codice del Terzo Settore;**
- **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Codice del Terzo Settore;**
- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del Codice del Terzo Settore;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.**

In particolare, l'Associazione intende, nei settori sopra specificati, adoperarsi in favore delle persone svantaggiate per ragioni fisiche, psichiche, economiche,

sociali o familiari, destinando loro benefici conseguenti allo svolgimento, in favore dei medesimi, di prestazioni con finalità di solidarietà sociale, quali in via esemplificativa organizzazione di borse di studio, altre iniziative di carattere formativo in via diretta o indiretta, supporto nelle realizzazioni di strutture e progetti nei settori di cui sopra.

Oltre a ciò, e con particolare riferimento all'attività di beneficenza, l'Associazione intende concedere gratuitamente erogazioni in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro da essa scelti, purché operino nei settori sopra indicati e per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

L'Associazione può garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, individua le attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

L'Associazione, se del caso, è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dal patrimonio minimo di legge;
- da eventuali beni mobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone, Enti pubblici o privati verseranno all'Associazione per incrementare o favorirne l'attività;
- da contributi eventualmente erogati dallo Stato, dall'Unione Europea o da organismi internazionali;
- dalle quote versate dai Soci;
- da ogni altra entrata o provento conseguita dall'Associazione per effetto delle sue attività;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Soci - Quote associative - Ammissione - Cessazione

Sono Soci i fondatori dell'Associazione e coloro che, persone fisiche o enti giuridici, successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta di ammissione.

L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda scritta di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione e la normativa di riferimento.

La richiesta di ammissione da parte di un ente giuridico deve essere firmata dal legale rappresentante di quest'ultimo.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione o al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo, a cui detta domanda va indirizzata. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione o il rigetto della domanda di

ammissione agli interessati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale; detta quota, costituendo contributo associativo, non è trasmissibile né rimborsabile. La misura e le modalità di pagamento di detta quota sono determinate dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o, nel caso in cui il Socio sia un ente giuridico, per estinzione e per decadenza.

Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Socio a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione. La dichiarazione di recesso

ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione viene deliberata:

- nei confronti del Socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- nei confronti del Socio che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per altri gravi motivi.

La delibera di esclusione determina la cessazione delle qualità di Socio dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Il Socio del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento della quota associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Il Socio può essere sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti.

Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta scritta di pagamento avanzata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione o all'esterno su designazione della stessa. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci prestano la propria attività nell'Associazione, anche ricoprendone le cariche, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, fatto salvo quanto infra previsto per i membri dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati. In particolare, la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese, a condizione che le stesse siano debitamente documentate.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri di partecipare alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

I Soci hanno diritto:

. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla

legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- . di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- . di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari;
- . di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti:

- . all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, ove esistenti, e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- . a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- . al pagamento nei termini della quota associativa annuale.

Art. 9 - Organi e cariche associative

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

Art. 10 - Convocazione Assemblea - Maggioranze - Voto

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia, con avviso scritto comunicato ai Soci, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Essa inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, ove richiesto dalla legge o ove ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone, se del caso, il compenso;
- delibera sull'esclusione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva e, se del caso, modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e

promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge, dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo;
- può provvedere alla nomina di un Presidente Onorario nonché di altre cariche onorarie.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può conferire delega per iscritto ad altro socio; ciascun delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare il presente Statuto nonché per deliberare sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione occorrono la presenza di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale, trascritto su apposito libro, sottoscritto dal presidente della riunione nonché dal segretario all'uopo nominato ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge.

Le deliberazioni delle Assemblee ed i bilanci annuali sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione dei Soci.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona nominata dai presenti.

In caso di Assemblea tenutasi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione, essa è presieduta dalla persona designata tra gli intervenuti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di due ad un massimo di dieci membri.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Socio ovvero persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Gli stessi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica e possono essere rieletti.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla relativa sostituzione. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 13 - Riunioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere designato dai presenti.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 14 - Validità - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale, trascritto su apposito libro, sottoscritto dal presidente della riunione nonché dal segretario all'uopo nominato.

Art. 15 - Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- redige il bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale;
- nomina fra i propri membri il Presidente e, ove lo ritenga, il Vice Presidente;
- può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti;
- delibera sulle domande di ammissione di Soci;
- propone all'Assemblea l'esclusione di Soci;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e le relative modalità di pagamento.

Art. 16 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato, fra i propri membri, dal Consiglio Direttivo, qualora non abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga, può nominare anche il Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda

necessario;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e cura i rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al successivo articolo 18. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali

iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

Non può essere incaricato della revisione legale dei conti alcun membro del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia a spese del Socio.

Art. 20 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenta, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea, entro la medesima data, approva il bilancio sociale redatto nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini prescritti dalla legge.

Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 10, delibera lo scioglimento della Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma che precede, nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione per qualunque causa, approvato come sopra previsto, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 - Rinvio alle norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Giacomo Vittorio OLIVETTA

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di diciannove pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 10 marzo 2026, repertorio n. 90.056/20.756, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno il 19 marzo 2026 al n. 14421 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, in carta libera ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 19 marzo 2026